

Decreto del 12 gennaio 2018 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

Nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui alla l. 3/2012, mutuando i principi elaborati in materia di concordato preventivo, al quale sembra avvicinarsi detta procedura, è da ritenersi inammissibile una proposta che escluda in radice un soddisfacimento, sia pure minimo, dei creditori chirografari, posto che l'art. 8, 1° co., l. 3/2012 dispone che la proposta di accordo debba prevedere "la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti".

Principio espresso in sede di rigetto del reclamo proposto, ai sensi dell'art. 10, ult. co., l. 3/2012, avverso il decreto che aveva dichiarato l'inammissibilità di una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti in quanto non prevedeva alcun pagamento per i creditori chirografari.

[Decr. 12.1.2018](#)

(Massima a cura di Sara Pietra Rossi)